

COMUNE DI BUCINE

Provincia di Arezzo

SETTORE 4 – SERVIZI ALLA PERSONA

Il Responsabile Unico del Progetto

VERBALE n. 5 del 06.08.2026

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

(artt. 17, comma 5, e 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER QUATTRO ANNI (1° GENNAIO 2027 – 31 DICEMBRE 2030)

CIG: BBCB05C65A – CPV: 85311000-2 “Servizi di assistenza sociale con alloggio”

Stazione Appaltante: Provincia di Arezzo, per conto del Comune di Bucine

* * *

PREMESSO

che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto dà atto di quanto segue.

1. La procedura di gara e il suo esito

Con determinazione a contrarre n. 495 del 21.05.2026 del Settore 4 – Servizi alla Persona del Comune di Bucine è stata indetta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura aperta

telematica in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica), avvalendosi della Stazione Appaltante qualificata della Provincia di Arezzo.

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso ed al netto dell'I.V.A., è pari ad € 9.285.548,80 – di cui € 8.281.368,96 quali costi della manodopera – oltre € 2.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con determinazione n. 596 del 06.07.2026, come modificata dalla determinazione n. 608 del 13.07.2026, è stata nominata la Commissione giudicatrice.

All'esito delle operazioni di gara documentate nei verbali n. 1 del 03.07.2026, n. 2 del 15.07.2026, n. 3 del 22.07.2026 e n. 4 del 24.07.2026, il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese K2B Cooperativa Sociale (mandataria) – Consorzio Sociale COMARS (mandante) è risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 100,00 punti (80,00 punti per l'offerta tecnica, a seguito di riparametrazione, e 20,00 punti per l'offerta economica), avendo formulato un ribasso percentuale unico del 3,10% sui prezzi posti a base di gara, per un importo annuo offerto di € 2.249.424,20 e un importo quadriennale di € 8.997.696,78 al netto dell'I.V.A.

2. Il presupposto della verifica

Dall'esame dell'offerta economica presentata dal predetto concorrente (Modello B – Tabella 2 “Verifica di congruità dell'offerta”) è emerso che gli oneri della sicurezza aziendali soggetti a ribasso, indicati dal Raggruppamento in € 10.250,00 annui, risultavano inferiori alla soglia di congruità individuata e stimata dal Committente in € 15.558,86 annui, con uno scostamento in diminuzione pari ad € 5.308,86 annui.

Tutte le restanti componenti dell'offerta sono risultate, per converso, in linea con le stime del Committente; in particolare il costo del personale è stato indicato in € 2.070.342,24 annui, importo esattamente coincidente con quello stimato dal Committente.

3. Il contraddittorio

Con nota n. 12489 del 24 luglio 2026, trasmessa a mezzo P.E.C., il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha richiesto al costituendo Raggruppamento, ai sensi dell'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, spiegazioni scritte in ordine agli oneri della sicurezza aziendali, assegnando il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione.

Con nota prot. di arrivo 13191 del 5 agosto 2026, quindi tempestivamente, il costituendo R.T.I. ha fatto pervenire le proprie giustificazioni scritte, corredate della documentazione a comprova, rappresentando in sintesi quanto segue:

- che il ribasso offerto non incide in alcun modo sui costi della manodopera, integralmente preservati e indicati in € 2.070.342,24 annui, importo esattamente coincidente con quello stimato dalla Stazione Appaltante sulla base delle tabelle ministeriali del costo del lavoro per il C.C.N.L. delle Cooperative sociali di cui al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, in coerenza con l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che gli oneri aziendali della sicurezza, pari ad € 10.250,00 annui, sono stati determinati con criterio analitico e verificabile, con puntuale articolazione delle singole voci: formazione e aggiornamento obbligatori (artt. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008; antincendio rischio elevato liv. 3; primo soccorso) € 1.930,00; Servizio di Prevenzione e Protezione, R.L.S. e aggiornamento D.V.R. € 2.000,00; dispositivi di protezione individuale € 3.050,00; riunioni del S.P.P. € 830,00; sorveglianza sanitaria e adempimenti del medico competente € 2.440,00;
- che l'economicità della voce relativa alla formazione trova specifica giustificazione nella circostanza che le attività formative sono erogate dalle Agenzie formative locali Athena e SICURECO, delle quali i soggetti raggruppati sono soci, le quali operano in loro favore a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- che l'onere formativo è stato computato in via prudenziale ipotizzando che l'intero personale oggetto di riassorbimento sia privo di formazione pregressa, e senza tenere conto delle risorse rese disponibili dal fondo interprofessionale Fon.Coop;

- che il contenimento della voce relativa al Servizio di Prevenzione e Protezione discende dalla gestione interna del servizio da parte dei soggetti raggruppati e dalla ripartizione dei relativi costi fissi su una pluralità di commesse;
- che alle risorse così dettagliate si aggiunge l'ulteriore e autonoma disponibilità costituita dalla quota annua di € 250,00 per ciascun lavoratore che le medesime tabelle ministeriali di cui al Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 includono, a titolo di “oneri della sicurezza”, tra le componenti del costo orario;
- che lo scostamento rispetto alla stima della Stazione Appaltante, pari ad € 5.308,86 annui, incide per circa lo 0,24% dell'importo annuo offerto di € 2.249.424,20.

4. La valutazione del Responsabile Unico del Progetto

Esaminate le spiegazioni rese e la documentazione a comprova, il sottoscritto ritiene che le giustificazioni debbano essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Sotto il profilo metodologico, il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e deve investire l'affidabilità complessiva dell'offerta, non già le singole voci isolatamente considerate. Nel caso di specie la verifica ha riguardato l'unica voce risultata inferiore alla soglia di congruità individuata dalla Stazione Appaltante, mentre tutte le restanti componenti dell'offerta risultano in linea con le stime del Committente.

4.2. La manodopera – che costituisce di gran lunga la componente più rilevante dell'appalto, trattandosi di affidamento ad alta intensità di manodopera – non è stata in alcun modo incisa dal ribasso, essendo stata quantificata in misura esattamente pari alla stima del Committente e alle tabelle ministeriali di riferimento. Risulta pertanto integralmente garantito ai lavoratori il trattamento economico e normativo del C.C.N.L. di categoria, unitamente alla regolare copertura previdenziale e assicurativa, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.3. Le giustificazioni rese in ordine agli oneri aziendali della sicurezza sono analitiche, documentate e coerenti, e riconducono il minor costo non già a una compressione delle tutele, bensì ad economie di scala e a una più efficiente organizzazione aziendale: l'erogazione della formazione

da parte di Agenzie formative partecipate dai soggetti raggruppati e la gestione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione, con ripartizione dei costi fissi su una pluralità di commesse, costituiscono fattori espressamente valorizzati dall'art. 110, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 41, comma 14, del medesimo Decreto quali legittime ragioni giustificative del prezzo offerto. Le economie così realizzate non incidono sull'effettività degli adempimenti, che risultano integralmente programmati e coperti.

4.4. La prudenzialità del calcolo – effettuato ipotizzando l'assenza di qualsivoglia formazione pregressa in capo al personale da riassorbire e senza computare le risorse del fondo interprofessionale Fon.Coop – unitamente all'ulteriore disponibilità costituita dalla quota di € 250,00 annui per lavoratore già inclusa nelle tabelle ministeriali, evidenzia un margine di sicurezza ulteriore rispetto agli importi dichiarati.

4.5. Lo scostamento contestato è di entità modesta in termini sia assoluti sia relativi, incidendo per circa lo 0,24% dell'importo annuo offerto. Del pari contenuto è il ribasso complessivamente formulato, pari al 3,10%, il quale si colloca in misura sensibilmente prossima alla soglia di congruità individuata dal Committente e ben lontano da quei ribassi di consistente entità che, incidendo in modo significativo sull'equilibrio economico della commessa, possono indurre a dubitare della sostenibilità dell'offerta.

4.6. Le argomentazioni addotte dall'Impresa, tenuto conto delle economie di scala compiutamente giustificate e documentate e della modesta entità sia dello scostamento rilevato sia del ribasso offerto rispetto alla soglia di anomalia individuata dal Committente, consentono pertanto di non dubitare della serietà e dell'affidabilità dell'offerta economica presentata, la quale risulta nel suo complesso remunerativa e idonea a garantire la corretta e integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle tutele dei lavoratori impiegati.

4.7. Non ricorrono, per l'effetto, i presupposti di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esclusione dell'offerta, la quale risulta nel suo complesso adeguatamente giustificata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

DICHIARA

- 1) di accogliere le giustificazioni rese dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese K2B Cooperativa Sociale – Consorzio Sociale COMARS con nota prot. di arrivo 13191 del 5 agosto 2026;
- 2) di ritenere, per le ragioni esposte in premessa, congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta economica presentata dal predetto Raggruppamento, con ribasso percentuale unico del 3,10% e importo offerto pari ad € 8.997.696,78 al netto dell'I.V.A. per l'intera durata quadriennale dell'affidamento, oltre € 2.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di dichiarare conclusa con esito positivo la verifica di congruità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;

e, per l'effetto,

FORMULA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore dell'Operatore Economico (ID: 0003) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da K2B Cooperativa Sociale, con sede legale in Arezzo (AR), Viale Duccio di Buoninsegna n. 8, C.F./P.IVA 01421910512, quale mandataria designata, e Consorzio Sociale COMARS, con sede legale in Monte San Savino (AR), Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n. 12, C.F./P.IVA 01439050517, quale mandante, primo classificato con il punteggio complessivo di 100,00 punti, per un importo di aggiudicazione – riferito all'intera durata quadriennale dell'affidamento e determinato in applicazione del ribasso percentuale unico del 3,10% – pari ad € 8.997.696,78 al

netto dell'I.V.A., di cui € 8.281.368,96 per costi della manodopera ed € 41.000,00 per oneri aziendali della sicurezza, oltre € 2.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 8.999.696,78 al netto dell'I.V.A. di legge, corrispondenti ad un importo annuo offerto di € 2.249.424,20.

Si allegano al presente verbale, quali parti integranti e sostanziali:

- doc. a) – richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 del 24.07.2026;
- doc. b) – riscontro del costituendo R.T.I. K2B Cooperativa Sociale – Consorzio Sociale COMARS del 05.08.2026 e documentazione a comprova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bucine, 6 agosto 2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Tiziana Tinozzi